



# CITTÀ DI FELTRE

## Ordinanza sindacale n. 17 del 10-10-2024

OGGETTO:

**MISURE STRAORDINARIE DI LIMITAZIONE PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, NEL PERIODO INVERNALE DAL 14 OTTOBRE 2024 AL 30 APRILE 2025 IN COMUNE DI FELTRE ZONA PREALPI E ALPI E ZONA (IT0525) E ZONA FONDOVALLE (IT0526)**

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- L'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nei luoghi dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (es. Valbelluna e zone intravallive) favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili e al Benzo(a)pirene;
- secondo l'ultimo inventario delle emissioni della Regione Veneto INEMAR 2017, la combustione delle biomasse legnose ha un'evidente responsabilità nella formazione delle polveri sottili ed in particolare del Benzo(a)pirene, composto quest'ultimo che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;
- La Direttiva europea 2008/50/CE si pone l'obiettivo di mantenere e migliorare lo stato della qualità dell'aria per salvaguardare la salute della popolazione, della vegetazione e degli ecosistemi nel loro complesso. Pertanto, nel rispetto delle finalità della direttiva medesima risulta fondamentale l'individuazione e l'attuazione di misure efficaci per la riduzione delle emissioni;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione da parte delle Regioni di Piani e misure per la riduzione delle emissioni;
- a seguito dell'avvio nel 2014, da parte della Commissione Europea di una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, la Corte di giustizia Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuo, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate a garantire il rispetto di tali valori limite; i superamenti oggetto della sopraccitata procedura interessano anche delle zone localizzate nelle regioni del Bacino Padano;
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenzia come le polveri PM10 permanganato un inquinante critico in particolare con riferimento al superamento del valore limite giornaliero pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile, così pure il benzo(a)pirene, il cui valore obiettivo annuale è pari a 1 ng/m<sup>3</sup>.

#### PRESO ATTO CHE LA REGIONE VENETO:

- Con deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11/11/2004, ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) e con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del PRTRA, prevedendo quest'ultimo una serie di azioni per il contenimento delle principali fonti emissive di inquinanti in atmosfera e individuando i soggetti coinvolti nella loro attuazione;
- con DGRV n. 2130 del 23 ottobre 2012, aveva approvato il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155";
- con DGRV n. 836 del 06/06/2017, ha approvato il: "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", (di seguito Accordo di Bacino Padano), sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, che fa seguito al precedente Accordo di programma del 2013 e al Protocollo di

Intesa del 2015. L'Accordo di Bacino Padano, posto in essere per porre rimedio alla sopra citata situazione di inadempimento e conseguire il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria, è un programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure aggiuntive a quelle previste dai Piani Regionali. Le misure strutturali sono prioritariamente rivolte al settore traffico (limitazione dei veicoli a gasolio), ai generatori di calore domestici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al contenimento delle emissioni dalle attività agricole e zootecniche e riguardano il semestre invernale di ogni anno. In tale periodo gli interventi sono modulati dal livello nessuna allerta "verde", ai livelli di allerta "arancio" e "rosso" laddove sussistono condizioni meteorologiche e climatiche favorevoli alla stagnazione degli inquinanti atmosferici;

- con deliberazione della Giunta n. 1500 del 16 ottobre 2018, demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ (Tavoli Tecnici Zonali);
- con DGRV n. 1855 del 29/12/2020, ha approvato la nuova zonizzazione, in vigore dal 1° gennaio 2021, in adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, che per quanto attiene il territorio provinciale lo suddivide in due zone: "Prealpi-Alpi"(IT0525) e "Fondovalle"(IT0526) (ex zona "Valbelluna"). Secondo questa nuova zonizzazione il Comune di Feltre ricade per la gran parte in zona "Fondovalle" (IT0526), e per la parte al di sopra dei 600 m s.l.m. in zona Prealpi e Alpi (IT 0525);
- con DGRV n. 238 del 02/03/2021, in coordinamento con le Regioni del Bacino Padano, ha approvato un pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della Sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea.

#### **RICHIAMATI:**

- Il Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 (BUR del 15/01/2021), con il quale si è preannunciato l'impegno da parte della Regione di adottare un Piano straordinario di misure con interventi mirati ed aggiuntivi rispetto a quelli già posti in atto per conseguire nel più breve tempo possibile il rispetto dei valori limite;
- la DGRV n. 238 del 02/03/2021 (BUR n. 36 del 12 marzo 2021) che ha approvato, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea e vista la pendente procedura sanzionatoria, il pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, tale pacchetto integra e rafforza quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano prevedendo:
  - relativamente ai settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento, un rafforzamento delle azioni di incentivazione e delle misure temporanee di limitazione, valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno e collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, compreso l'ulteriore abbassamento della temperatura negli ambienti ed il potenziamento dei controlli;
  - un'estensione dell'applicazione delle suddette misure a molti comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti;
  - una nuova modalità di redazione, da parte di ARPAV, del bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;
- la DGRV n. 1089 del 09/08/2021 che ha formulato alcuni chiarimenti operativi inerenti l'applicazione delle misure straordinarie approvate con D.G.R. n. 238/2021, con riferimento ai soli interventi di limitazione della circolazione dei veicoli inquinanti;
- la DGRV n. 1537 del 11 novembre 2021, con la quale è stata avviata la procedura di aggiornamento del PRTRA, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV);
- la DGRV n. 786 del 12 luglio 2024 "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021", che estende la validità delle misure di divieto e limitazione previste dalla DGR n. 238/2021 fino all'approvazione dell'aggiornamento del PRTRA, adottato con DGR n. 480/2024.

**EVIDENZIATO** che le misure straordinarie di cui alla DGRV n. 238 del 02/03/2021 fanno riferimento alla zonizzazione di cui alla DGRV 2130/2012.

#### **CONSIDERATO CHE L'ACCORDO PREVEDE ANCHE:**

- Che le misure per il miglioramento della qualità dell'aria, comprese quelle temporanee ed omogenee, si attivino in funzione del livello di allerta raggiunto per il PM10, modulato su tre livelli:
  - livello di nessuna allerta – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> inferiore a 4 ;
  - livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui giorni dieci giorni antecedenti;

- che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee avviene sulla base della verifica e comunicazione ai comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Al raggiungimento dei livelli di allerta, le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

#### **TENUTO CONTO:**

- Del "Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili", sottoscritto a luglio 2019 anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;
- del ruolo di coordinamento assegnato all'Ente Provincia dall'art. 6 della Normativa generale del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera volto ad ottimizzare le azioni a livello sovra comunale;
- delle indicazioni del Comitato di indirizzo e Sorveglianza espresse durante la riunione del 23/09/2024
- presso la sede regionale di Palazzo Balbi fra cui l'indicazione di emettere anche per la prossima stagione
- invernale un'ordinanza contenente misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico, con contenuto analogo alla precedente;
- che tra i fenomeni che determinano la qualità dell'aria vi sono le emissioni in atmosfera che, nel Comune di Feltre, sono causate prevalentemente dal traffico, dalle attività produttive e industriali e dal riscaldamento domestico;
- la stazione di riferimento per il Comune di Feltre è "area feltrina" – Feltre Via Colombo;
- che i risultati dei monitoraggi degli inquinanti in atmosfera che ARPAV svolge annualmente, hanno registrato lo sfioramento nei mesi invernali dei valori limite di PM10 e di benzo(a)pirene. Dall'analisi dei dati storici rilevati, tuttavia negli ultimi anni si è notata la tendenza al miglioramento della situazione dell'area feltrina per quanto concerne le polveri sottili, evidenziando che i superamenti dei valori limite delle stesse, soprattutto del benzo(a)pirene, sono concentrati tra novembre e febbraio.
- che il territorio del feltrino, inoltre, ha consolidate e diffuse tradizioni agricole tra le quali è particolarmente utilizzata la pratica di bruciare materiale derivante da attività di giardinaggio, anche domestico e da residui vegetali agricoli, soprattutto nel periodo autunnale e primaverile, causando emissioni che possono concorrere all'aumento delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera;
- che per tutelare la salute dei Cittadini e la qualità dell'Ambiente nel suo complesso è necessario evitare effetti cumulativi degli inquinanti vietando anche la combustione di residui vegetali all'aperto.

#### **RITENUTO CHE:**

- L'adozione, quanto più omogenea ed estesa possibile sul territorio provinciale, di misure e buone prassi per il contrasto all'inquinamento atmosferico possa avere effetti positivi sul miglioramento della qualità dell'aria molto maggiori rispetto a singole iniziative locali;
- per tutelare la salute dei Cittadini e la qualità dell'Ambiente nel suo complesso sia opportuno incidere sull'effetto cumulativo degli inquinanti cominciando a regolamentare e/o vietare l'esercizio di attività impattanti sulla qualità dell'aria quali ad esempio l'accensione di fuochi all'aperto e la combustione di residui vegetali.

#### **RICHIAMATI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI NORMATIVI:**

- La Legge 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- l'articolo n. 182, comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006 in cui è prevista la facoltà per i Comuni "di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";
- il D.Lgs 155/2010 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il DPR 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione,

controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;

- il DM 7 novembre 2017 n. 186 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse Combustibili solide”;
- il D.Lgs 19 agosto 2005 n. 192 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844”, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” e ss.mm.ii ed in particolare l'articolo 2, comma 1 lettera l) (tricies) che definisce l'impianto termico quale “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
- la L.R. Veneto 33/85 e ss.mm.ii “Norme per la tutela dell'ambiente”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- D.G.R. Veneto n. 836 del 06/06/2017;
- D.G.R. Veneto n. 1855 del 29/12/2020.
- D.G.R. Veneto n. 238 del 02/03/2021;
- D.G.R. Veneto n. 1089 del 09 agosto 2021;
- lo Statuto del Comune di Feltre;
- Delibera di Giunta municipale n. 39 dell'8.03.2016 “Aggiornamento del Piano di Azione finalizzato alla riduzione degli inquinanti in atmosfera. Anno 2016”.
- Regolamento di Polizia Rurale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 14/11/2016;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 21/02/2019 di approvazione del “Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) - Aggiornamento 2018”;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n°41 del 13/06/2019 “Dichiarazione stato emergenza climatica ed ambientale”.

## ORDINA

**a decorrere dal 14/10/2024 e fino al 30/04/2025**

**ART. 1 Limitazioni estese a tutto il territorio comunale nella zona Valbelluna IT0516 (oggi Fondovalle IT0526), e in zona Prealpi e Alpi IT0515 (oggi codice IT0525) dal lunedì alla domenica in merito a combustioni all'aperto, riscaldamento domestico, risparmio energetico**  
**con livello nessuna allerta (colore verde):**

1. la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del D.P.R. n. 74/2013, non potrà superare in tutto il territorio comunale:  
i 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/1993, con le sigle:  
E.1 - residenza e assimilabili;  
E.2 - uffici e assimilabili;  
E.4 – attività ricreative o di culto o assimilabili;  
E.5 - attività commerciali e assimilabili;  
E.6 – attività sportive ;  
E.7 – attività scolastiche e assimilabili;  
i 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in in base al D.P.R. n. 412/1993, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;
2. il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet, ecc...), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “**3 stelle**” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, ad eccezione delle aree sopra al di sopra dei 600 m s.l.m. (zona IT 0525 Prealpi e Alpi);
3. il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f), anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore”;

**con livello di allerta 1 (colore arancio arancio) e con livello di allerta 2 (colore rosso):**



4. la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del D.P.R. n. 74/2013, non potrà superare: nella zona Valbelluna IT0516 (oggi Fondovalle IT0526):  
 i 18°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con le sigle:  
 E.1 - residenza e assimilabili;  
 E.2 - uffici e assimilabili;  
 E.4 – attività ricreative o di culto o assimilabili;  
 E.5 - attività commerciali e assimilabili;  
 E.6 – attività sportive ;  
 E.7 – attività scolastiche e assimilabili;  
 i 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;  
nella zona Prealpi-Alpi IT0515 (oggi codice IT0525): i 19° C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con le sigle:  
 E.1 - residenza e assimilabili;  
 E.2 - uffici e assimilabili;  
 E.4 – attività ricreative o di culto o assimilabili;  
 E.5 - attività commerciali e assimilabili;  
 E.6 – attività sportive ;  
 E.7 – attività scolastiche e assimilabili;  
 i 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;
5. il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,...), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “**4 stelle**” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo; ad eccezione delle aree sopra al di sopra dei 600 m s.l.m. (zona IT 0525 Prealpi e Alpi);
6. il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f), anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore”;
7. il divieto di accensione di: falò rituali, barbeque e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali legati a consolidate tradizioni pluriennali. Solo con livello di allerta 1 (colore arancione), il Sindaco può concedere deroga all'accensione di tali fuochi, previa comunicazione formale con indicati data, ora, luogo dell'evento, e quantità di materiale utilizzato. Tali fuochi possono essere allestiti con il solo utilizzo di materiali naturali (fascine di residui vegetali, carta non patinata e tela di origine vegetale). E' comunque vietato bruciare plastiche, sacchetti, legno verniciato, riviste patinate e tessuti sintetici.

#### INFORMA

- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs 267/2000;
- che il Comune darà notizia del livello raggiunto, a seguito di emissione del bollettino di ARPAV (ad eccezione dei comuni in zona Prealpi e Alpi) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, attraverso il portale istituzionale (<https://www.comune.feltre.bl.it>) ed altri strumenti informativi, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo;
- che il cittadino per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;
- che, con la sottoscrizione dell'Accordo Padano di cui alla DGRV n. 836 del 06/06/2017, nonché con la DGRV n. 238 del 02/03/2021 e la DGRV n. 1089 del 09/08/2021, sono state inoltre disciplinate, in riferimento alla zonizzazione del territorio regionale, alla consistenza numerica della popolazione comunale e alle condizioni di allerta, le disposizioni straordinarie inerenti anche:
  - a) il divieto di circolazione dei veicoli (in funzione della loro alimentazione e classificazione in Euro) per i Comuni a seconda del numero di abitanti, fatte salve ulteriori disposizioni emanate con specifica Ordinanza sindacale;
  - b) il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle “3 stelle” a partire dal 05.01.2018;

- c) il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" a partire dal 01/01/2020;
- d) il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della UNI EN ISO 17225-2;

#### **INVITA ANCHE CON LIVELLO DI ALLERTA "VERDE"**

- ad evitare falò rituali, fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento;
- a tenere le porte chiuse negli esercizi commerciali per evitare dispersione termiche, fatte salve le esigenze di aerazione dei locali connesse a eventuali misure di prevenzione igienico-sanitaria;
- a non sostare con motore acceso;

#### **DISPONE**

la pubblicazione della presente ordinanza su albo pretorio online e sito del Comune e l'invio della stessa alla Direzione Ambiente della Regione Veneto ed al Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Provincia di Belluno.

Avverso questo provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione; ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n° 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

Il SINDACO  
FUSARO VIVIANA

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005*